



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 51/15/CONS

**VOLTURA
ALLA SOCIETÀ ANTICHITÀ CHIOSSONE S.r.l.
DELL'AUTORIZZAZIONE
PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI
RILASCIATA ALLA SOCIETÀ DELTA TV S.r.l.
CON LA DELIBERA N. 462/12/CONS
(Programma ANTICHITÀ CHIOSSONE)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al *coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, relativa alla *concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, concernente il *ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

VISTA la direttiva 99/5/CE del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le *apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 462/12/CONS del 13 settembre 2012, con la quale la società Delta TV S.r.l. è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato “ANTICHITÀ CHIOSSONE”;

VISTO l’atto di cessione di cui al rogito in data 1° dicembre 2014 innanzi al Notaio Michele Buquicchio, con il quale la società Delta TV S.r.l. ha ceduto il ramo d’azienda avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività di diffusione del programma televisivo via satellite denominato “ANTICHITÀ CHIOSSONE”, autorizzato con la delibera n. 462/12/CONS del 13 settembre 2012, alla società Antichità Chiossone S.r.l.;

VISTA la lettera pervenuta in data 16 gennaio 2015, con la quale la società Antichità Chiossone S.r.l. ha presentato istanza diretta ad ottenere la voltura a proprio favore dell’autorizzazione in questione, in considerazione dell’atto di trasferimento di ramo d’azienda sottoscritto in data 1 dicembre 2014 in Bari davanti al Notaio Michele Buquicchio, con il quale la società Delta TV S.r.l. ha ceduto alla società Antichità Chiossone S.r.l. il ramo d’azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l’esercizio delle attività di diffusione televisiva del programma “ANTICHITÀ CHIOSSONE”, autorizzato con la delibera n. n. 462/12/CONS del 13 settembre 2012;

VISTO che con la predetta istanza la società Antichità Chiossone S.r.l. ha prodotto la documentazione di cui all'art. 3 del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS e la copia degli atti di trasferimento di ramo d'azienda, ha fornito i parametri tecnici di trasmissione aggiornati ed ha fornito le informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

VISTO, altresì, che la società Antichità Chiossone S.r.l. ha reso noto che la denominazione del programma rimane invariata in "ANTICHITÀ CHIOSSONE", con la medesima tipologia di programmazione;

VISTA la lettera pervenuta in data 12 dicembre 2014, con la quale la società Delta TV S.r.l. ha formalmente comunicato la rinuncia all'autorizzazione alla diffusione satellitare del programma denominato "ANTICHITÀ CHIOSSONE", in favore, appunto, del predetto cessionario, la società Antichità Chiossone S.r.l.;

CONSIDERATO che la società Antichità Chiossone S.r.l. risulta essere munita dei requisiti di nazionalità per la società e dei requisiti soggettivi per i suoi amministratori previsti dall'art. 3 della delibera n. 127/00/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato "ANTICHITÀ CHIOSSONE", rilasciata alla società Delta TV S.r.l. con la delibera n. 462/12/CONS del 13 settembre 2012, è volturata alla società Antichità Chiossone S.r.l., con sede in Italia, Casamassima (BA) – c.a.p. 70010, Via Algardi n. 11.
2. Il presente provvedimento mantiene la medesima durata di anni 6 (sei) di cui all'art.1, comma 2, della delibera n. 462/12/CONS del 13 settembre 2012, fino alla scadenza in esso indicata.
3. La presente delibera aggiorna e integra la delibera n. 462/12/CONS del 13 settembre 2012.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

ALLEGATO
all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla Delibera N. 51/15/CONS dell'11 febbraio 2015

(omissis)